



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Comunicato Ufficiale N.46/TFT del 30/05/2025

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 26/05/2025
ha adottato le seguenti:

DELIBERE

Fasc.075

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo.

Prot. 25691/118 pfi23-24 PM/fl del 23/04/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la Società **S.C. Porto Infreschi**, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Vincenzo Marsicano, Josè Troccoli e Manuel Iannuzzi, così come descritti nei capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata.

Rilevato che la Sig.ra Vincenzo Marsicano, in proprio e nella qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C. Porto Infreschi, nonché i sigg.ri Josè Troccoli e Manuel Iannuzzi hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 277/AA del 20 dicembre 2024 è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società S.C. Porto Infreschi prevedeva l'applicazione della sanzione di punti 3 (tre) di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza ed € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di 3 punti di penalizzazione ed € 500,00 di ammenda; **Rilevato** che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 377/AA del 25 marzo 2025 è stata resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società S.C. Porto Infreschi, in quanto la società non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l'adempimento;

Rilevato che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022 e CFA n. 07/CFA-2023-2024);

All'udienza del 12/05/2025, era presente l'avvocato della società deferita, munito di procure speciali chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 127 CGS e segnatamente per la società S.C. Porto Infreschi, €500,00.

Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di applicare per la società S.C. Porto Infreschi, €500,00,

Così deciso in Napoli, in data 26.05.2025,

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo

Fasc.076

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo
Prot. 25679/117 pfi23-24 PM/fl del 23/04/2025**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la Società **Real G. Scirea**, per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gaetano Mosca, Fran-cesco Bonaiuti, Salvatore Scognamiglio ed Ankamah Loris Rashed, così come descritti nei seguenti capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:

Rilevato che il sig. Gaetano Mosca, in proprio e nella qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Real G. Scirea, nonché i sigg.ri Salvatore Scognamiglio, Francesco Bonaiuti ed Ankamah Loris Rashed, hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 254/AA del 9 dicembre 2024 è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società Real G. Scirea prevedeva l'applicazione della sanzione di punti 3 (tre) di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza ed € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di 3 punti di penalizzazione ed € 500,00 di ammenda; **Rilevato** che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 378/AA del 25 marzo 2025 è stata resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società Real G. Scirea, in quanto la società non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l'adempimento; **Rilevato**, infine, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022 e CFA n. 07/CFA-2023-2024);

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per la società Real G. Scirea, €667,00, di ammenda e punti tre (3) di penalizzazione da scontarsi nella stagione 2025/2026. Ritiene il Collegio di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura Federale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per la società Real G. Scirea, €667,00, di ammenda e punti tre (3) di penalizzazione da scontarsi nella stagione 2025/2026.

Così deciso in Napoli, in data 26.05.2025,

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, li 30 Maggio 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**